



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 30/04/2016

OGGETTO : Imposta unica comunale (IUC) - Componente IMU – Approvazione aliquote esercizio 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **30** del mese di **Aprile**, alle ore **18,20**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C.C. Dott. Roberto Devito con avviso del 22/04/2016 Prot. n.2555, come successivamente integrato con avviso del 28/04/2016 Prot. n.2694.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

| COGNOME | NOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| PALLARIA | Domenico Maria | Sindaco | X | |
| SERRATORE | Barbara Ornella | Cons. Anziano | X | |
| FRIJIA | Giuseppe | Consigliere | X | |
| MAIELLO | Antonio | “ | X | |
| PELLEGRINO | Salvatore | “ | | X |
| MAIELLO | Patrizia Giovanna | Vice Sindaco | X | |
| DEVITO | Roberto | Presidente C.C. | X | |
| GALATI | Francesco | | X | |
| SERRAO | Vincenzo | “ | X | |
| DE NISI | Immacolata V. za | “ | X | |
| SORRENTI | Roberto | “ | X | |
| | | | | |
| TOTALI | | | N. 10 | N. 1 |

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Dott. Roberto Devito, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Dott. Roberto Devito invita il Consigliere Patrizia Giovanna Maiello, Vicesindaco con delega al bilancio a relazionare in merito.

La stessa dà lettura della proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio Finanziario, evidenziando la conferma per il 2016 dell'aliquota già vigente.

Si apre la discussione con i seguenti interventi:

il Cons. Vincenzo Serrao del Gruppo “ Il cuore per Curinga” propone che tutte le attività commerciali che si stanno avviando nel centro storico vengano esentate dall'IMU, a titolo di pseudo incentivo finalizzato a vivacizzare il centro storico.

Il Cons. Patrizia G. Maiello, Vicesindaco del Gruppo “Curinga adesso” , evidenzia che l'IMU rappresenta per il bilancio del Comune un gettito quasi sicuro rispetto alla previsione perché si basa sulla proprietà ed in quanto tale costituisce il corrispettivo di spesa corrente che tende a consolidarsi, fa presente che l'Amministrazione comunale ha previsto un incremento delle agevolazioni di altri tributi quali ad es. la TOSAP al fine di implementare le attività economiche sul territorio;

replica il Cons. V. Serrao che tutto sommato i contribuenti interessati alla sua proposta circoscritti al centro storico non sono tanti, per cui la riduzione che propone non inciderebbe più di tanto sulle entrate comunali. A tale riguardo chiede l'apertura di un tavolo di lavoro per discutere dei tributi in generale nell'interesse della collettività.

Il Cons. Antonio Maiello del Gruppo “Curinga adesso” fa presente che quasi tutte le attività commerciali di Curinga si svolgono su immobili in fitto per cui un'eventuale riduzione dell'IMU agevolerebbe il proprietario, tenuto al pagamento dell'imposta, e non il conduttore.

Il Cons. V. Serrao replica ancora evidenziando che l'IMU sulla seconda casa grava per lo più su immobili di scarso valore ed interesse per i proprietari per cui, - a suo modo di vedere-, una riduzione dell'imposta indurrebbe gli stessi a ridurre i canoni di locazione.

Terminata la discussione, il Presidente del C.C. constatato che non vi sono altri interventi invita il Civico Consesso a determinarsi in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Curinga) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n.7 del 22/04/2016);

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTE :

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, commi 13 bis e 15, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 28.12.2015, n. 208;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.7 , contrari 3 (*Minoranza I.V. De Nisi , V. Serrao e R. Sorrenti*) astenuti nessuno, resi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) :

- Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

| Fattispecie | Aliquota/detrazione |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo) | ESENTATE (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 707) – Esenzione IMU prima casa |
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | ALIQUOTA 6 per mille . La detrazione prevista è di € 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di possesso in caso di immobile cointestato. |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado. | (Si applica quanto previsto dall' art.1, comma 10, della Legge 208/2015) |
| Altri immobili | ALIQUOTA 8,6 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | ESENTATI (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma) 708) |
| Terreni agricoli | ESENTATI , art.1, c.13 L.208/2015 |
| Aree fabbricabili | ALIQUOTA 8,6 per mille |

Di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

Di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

Di dare atto che le novità introdotte con la legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di aggiornamento del regolamento per la loro immediata applicazione;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Curinga sezione: "Amministrazione Trasparente".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n.7 , contrari 3 (*Minoranza I.V. De Nisi , V. Serrao e R. Sorrenti*) astenuti nessuno, resi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente

F.to : Dott. Roberto Devito

Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Rosetta Cefalà

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 12/05/2016

Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 12/05/2016

Il Segretario Comunale

F.to : D.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, 12/05/2016

Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta Cefalà